

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3966

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVI, BERTONI, BARBIERI, RUSSO,
CALVI, BUCCIARELLI, DE GUIDI, GUERZONI, BONFIETTI,
FASSONE, ROGNONI, CONTE, MORANDO, BESOSTRI,
D’ALESSANDRO PRISCO, PARDINI, PELLEGRINO,
SMURAGLIA e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1999

Riforma del Titolo I del Libro secondo del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di riformare radicalmente il Titolo I della parte speciale del codice penale, concernente i delitti contro la personalità dello Stato.

1. *Tentativi di riforma del codice penale*

Il progetto si inserisce nella più ampia prospettiva di portare finalmente a conclusione una globale e coerente riforma del codice penale del 1930. In effetti, già nell'immediato dopoguerra e poi negli anni successivi furono predisposti da commissioni costituite presso il Ministero di grazia e giustizia alcuni progetti diretti a rivedere, in misura più o meno ampia, il codice Rocco. Ma soltanto il 24 febbraio 1960 approdò in Parlamento un disegno di legge governativo di modifica del codice, che però non venne nemmeno preso in esame; così come poi accadde per altre due successive iniziative del Governo.

Invece, un progetto del Ministro di grazia e giustizia del 19 novembre 1968, che teneva conto di una serie di disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati nel corso degli anni, fu approvato dal Senato, limitatamente alla parte generale e a due articoli di quella speciale, ma non riuscì ad ottenere la ratifica della Camera. Ripresentato nella seguente legislatura, il progetto venne di nuovo approvato dal Senato, ma non dalla Camera. Il 14 settembre 1976, venne quindi presentato al Senato un nuovo disegno di legge governativo (n. 145), col quale veniva riproposta la riforma del primo libro del codice e di alcuni articoli della parte speciale, ma anche questa volta l'iniziativa non ebbe successo.

Nel 1991, quindi, un'apposita commissione ministeriale predispose un articolato schema di disegno di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale, sia nella parte generale che in quella speciale. Il progetto però non fu presentato in Parlamento.

Dal canto suo, nella scorsa legislatura, la Commissione giustizia del Senato costituì, nel proprio ambito, un Comitato per la riforma del codice penale, presieduto dal senatore Roland Riz. Il Comitato elaborò un disegno di legge di riforma del libro primo del codice (atto Senato n. 2038, XII legislatura), che il 2 agosto 1995 approdò in Assemblea, senza che però fosse possibile iniziarne la discussione.

Successivamente, nella precedente e in questa legislatura, sono stati presentati diversi progetti, di iniziativa parlamentare, di modifica di singole disposizioni del codice. Tra essi, è il caso di ricordare, per l'attinenza che hanno con la materia che viene qui in considerazione, il disegno di legge presentato il 17 novembre 1997 dai deputati Comino e altri (atto Camera n. 4323), che prevede l'abrogazione degli articoli 241, secondo comma, 271 e 283 del codice; quello in data 25 marzo 1998 di iniziativa dei senatori Scopelliti e Pera, che contiene norme in tema di libertà di opinione e che propone tra l'altro l'abrogazione di numerose disposizioni riguardanti delitti contro la personalità dello Stato (atto Senato n. 3173); e infine le reiterate proposte di parlamentari del Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente, volte ad abrogare, depenalizzare o modificare più di una norma del titolo I del libro secondo del codice.

2. *Le limitate modifiche del Titolo I del Libro secondo del codice*

Il fallimento dei tentativi di sostituire con un nuovo codice penale quello del 1930 o almeno di riformare radicalmente una delle sue parti non ha tuttavia impedito che, negli ultimi decenni, si procedesse a modifiche del codice di grande rilevanza. Tra le altre, è sufficiente ricordare, per la parte generale, quella attuata con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, e, per la parte speciale, quelle concernenti i delitti di usura e di violenza sessuale.

Al contrario, per la materia che qui interessa, l'impianto del codice relativo ai reati politici, mentre è rimasto per decenni sostanzialmente immutato, ha subito poi innovazioni limitate e per di più non sempre orientate ad adeguare la disciplina dei delitti contro lo Stato ai nuovi valori espressi dalla Costituzione repubblicana. Naturalmente, subito dopo la caduta del fascismo, furono abrogate tutte le norme poste a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Successivamente, gli interventi di riforma più significativi sono stati in sostanza due: quello attuato con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha inciso sul contenuto dei delitti contro i segreti di Stato (articoli 256 e seguenti) e quello realizzato con la cosiddetta legislazione dell'emergenza, che ha introdotto nel codice, con il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, le nuove fattispecie di reato dell'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis), dell'attentato per finalità terroristiche e di eversione (articolo 280) e, con il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, quella del sequestro di persona a scopo di terrorismo o d'eversione (articolo 289-bis).

D'altra parte, la Corte costituzionale, oltre ad avere emesso nella materia importanti pronunce interpretative, con la sentenza

n. 87 del 6 luglio 1966 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 272 del codice penale, che puniva la propaganda diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, mentre con la sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 ha attribuito a se stessa il potere di dare l'autorizzazione per il delitto di vilipendio alla Corte e con quella n. 193 del 28 giugno 1985 ha dichiarato illegittimi gli articoli 273 e 274, che punivano l'illecita costituzione e partecipazione ad associazioni di carattere internazionale.

Infine, nella seduta del 1° aprile 1998, il Senato, in accoglimento parziale di una più incisiva iniziativa della Lega Nord, ha approvato un disegno di legge, ora all'esame della Camera dei deputati (v. atto Camera n. 4738), col quale l'articolo 241 del codice penale (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato) viene modificato, oltre che sul piano meramente formale, nel senso di sostituire la reclusione non inferiore a dieci anni alla pena dell'ergastolo, attualmente comminata per le due fattispecie delittuose che la norma prevede.

3. *Ragioni e possibilità di una riforma globale del Titolo I del Libro secondo*

Con questi precedenti e in considerazione dei profondi cambiamenti politici e istituzionali che hanno segnato gli ultimi decenni, sembra venuto il momento di un radicale intervento sull'attuale disciplina legislativa dei delitti politici. In questa prospettiva, non si presenta realistico un orientamento che tenda alla completa abolizione della stessa categoria del reato politico, in quanto incompatibile con i presupposti teorici e costituzionali di uno Stato liberale e democratico. Nei tempi moderni, l'unico esempio del genere che si conosce è quello della riforma della legislazione criminale, attuata nel 1796 da Leopoldo II di Toscana, con la quale i reati politici furono integralmente soppressi, per essere ricondotti e puniti nell'ambito delle fattispecie dei reati comu-

ni. Si tratta di una scelta eccezionale e dunque irripetibile, in quanto, nel mondo contemporaneo, non c'è Stato, quali che siano la sua natura e il suo ordinamento, in grado di rinunciare a una tutela, sia pure minima, della propria struttura istituzionale.

Se questo è vero, appare tuttavia possibile, come si è detto, un'innovazione incisiva e globale della disciplina codicistica dei delitti contro lo Stato e appare anche possibile portarla a compimento con una legge ordinaria, senza ricorrere allo strumento della legge delega. Depongono in questo senso più di una ragione. In primo luogo, la normativa in materia è sufficientemente circoscritta e autonoma per potere essere modificata, senza la necessità di difficili adeguamenti all'impianto generale del codice. È fuori discussione inoltre che da tempo ormai esiste in Parlamento, nella maggioranza e nelle opposizioni, una convinta, comune adesione politica e culturale a quei valori che, privilegiando la libertà dell'individuo di fronte all'autorità dello Stato, dovrebbero costituire il fondamento istituzionale della riforma. Come si è visto, precise spinte in questa direzione sono venute, negli ultimi tempi, da esponenti delle opposizioni: della Lega Nord per la Padania indipendente, come di Forza Italia; cosicché è prevedibile che la revisione potrà essere facilitata dal convergente e costruttivo contributo di tutte le forze parlamentari, che potranno peraltro giovare, anche per attuarla in tempi ragionevolmente brevi, delle indicazioni innovative offerte, in termini pressoché unanimi, dalla più recente elaborazione dottrinale della disciplina vigente e dall'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che ne ha dato la Consulta, in molte sue decisioni.

È infine innegabile che, tra tutte le parti del codice, quella in questione è la più caduca, in quanto più esplicitamente concepita come espressione di un'ideologia autoritaria, che la coscienza collettiva del Paese ha definitivamente ripudiato; con la conseguenza perciò che, a distanza di più di un cinquantennio dall'avvento della Repubblica, è diventato ormai un impegno etico pri-

ma che politico adeguare effettivamente la disciplina dei delitti contro lo Stato al nuovo assetto dei valori costituzionali, se si vuole dare anche così un segno tangibile che si tratta davvero di valori condivisi da tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

4. *Il codice Rocco e il nuovo sistema costituzionale*

È proprio da quest'ultimo punto che bisogna partire, per individuare le linee di fondo che deve avere la riforma. Nel suo complesso, come è stato detto, l'ordine delle materie nella parte speciale del codice Rocco accredita l'immagine di un sistema di valori simile a una piramide che ha al suo vertice l'idea dello Stato e poi, in via gradata, l'interesse generale dei reati contro la sfera pubblica, così da dare rilevanza e tutela ai reati contro la sfera privata solo in quanto fondamento di una società che si identifica e si esaurisce nello Stato. Si tratta cioè di una concezione antitetica a quella presupposta dalla Costituzione repubblicana. L'attuale ordinamento istituzionale, nella sua perdurante validità, privilegia infatti i valori dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esprime; esalta l'autonomia della persona; ammette e sollecita il pluralismo ideologico, culturale e politico; pone limiti invalicabili alla tutela dei diritti individuali; rifiuta infine allo Stato un contenuto etico e totalizzante, ma si limita a concepirlo come uno strumento, sia pure essenziale, per assicurare la libera e ordinata convivenza della comunità.

Nel codice Rocco, invece, lo Stato è protetto nella sua «personalità internazionale e interna», e dunque come un ente dotato di una dimensione totalizzante. D'altra parte, la collocazione prioritaria che vi trovano i delitti politici, se è caratteristica anche di altri codici, come ad esempio quello Zanardelli, assume tuttavia il significato a cui si accennava, in quanto altri indici ne sottolineano il contenuto politico-ideologico. Tra

questi indici possono essere ricordati, come è stato messo in evidenza da un'autorevole dottrina, il numero eccessivo e puntigliosamente minuzioso delle ipotesi delittuose; la presenza di fattispecie intese a punire il mero dissenso politico, a garanzia dell'universo del potere riconducibile a un partito unico, che si identificava con lo Stato; la tendenza ad anticipare la soglia di punibilità mediante il ricorso alla figura dell'attentato, concepito, nelle intenzioni dei compilatori del codice, come uno strumento di repressione anche degli atti preparatori; infine l'esorbitante trattamento sanzionatorio di quasi tutti i delitti previsti.

Per una riforma radicale, gli aspetti indicati del Titolo I del Libro secondo del codice vanno modificati in profondità. In primo luogo, se non è ovviamente possibile, per i limiti stessi del presente disegno di legge, assegnare una diversa collocazione ai delitti politici, occorre anzitutto che sia chiaro, già nelle rubriche del Titolo e dei Capi che lo compongono, che il bene protetto non è la personalità dello Stato, bensì la sicurezza dello Stato, anche nelle sue relazioni internazionali, e l'assetto democratico della Repubblica.

Oltre tutto, come ha rilevato la dottrina più avveduta, la scissione della personalità dello Stato in internazionale e interna è certamente errata. Infatti, la personalità dello Stato può essere concepita solo in termini unitari, posto lo strettissimo intreccio tra gli interessi e i rapporti interni ed esterni in cui si esprime l'organizzazione statale; tanto ciò è vero che la distinzione adottata dal codice ha dato luogo a scelte classificatorie palesemente arbitrarie e che comunque, per quanto si è detto, non potrebbe mai essere attuata secondo criteri rigorosi e univoci.

Inoltre, al di là di questo e degli altri punti su cui dovrà incidere la riforma e sui quali si tornerà nel seguito dell'illustrazione del progetto, bisogna modellare i singoli delitti politici in termini che ne risulti chiara l'offensività. Questa infatti, come bene si rileva nella relazione al citato disegno di legge delega predisposto nel 1991 da una

commissione ministeriale «non può essere desunta puramente e semplicemente dalla finalità politica perseguita o dall'evento di natura politica determinato dall'agente». Il nostro ordinamento costituzionale garantisce piena libertà ai fini politici e pone vincoli soltanto in ordine ai mezzi utilizzabili per realizzarli.

Perciò il reato politico deve essere strutturato attraverso l'indicazione, quanto più precisa possibile, dei mezzi che ne connotano l'offensività: in modo che non sia dubbio che il disvalore penalmente rilevante può intendersi realizzato solo quando uno scopo politico sia perseguito con mezzi intrinsecamente illeciti e che al contrario deve ritenersi lecita e anzi garantita ogni azione politica condotta mediante strumenti appropriati e rispettosi del metodo democratico.

5. *La nuova strutturazione della materia*

Sulla base di queste premesse, il Titolo I del Libro secondo del codice dovrebbe avere a oggetto, secondo la nuova rubrica, i «Delitti contro la Repubblica» e dovrebbe articolarsi in quattro Capi, disposti nell'ordine che è sembrato quello meglio corrispondente alla natura degli interessi tutelati e alla sequenza che più si conforma, dal punto di vista logico, al contenuto dei vari gruppi di norme.

Più specificamente, il Capo I, col titolo «*Dei delitti contro la sicurezza dello Stato e le relazioni internazionali*», comprende, oltre al delitto di attentato contro l'integrità della Repubblica, i delitti di infedeltà del cittadino nei confronti dello Stato, a favore di uno Stato straniero o addirittura in guerra con quello italiano, i delitti contro i segreti di Stato e quelli di attentato ai Capi di Stato esteri. A sua volta, il Capo II, col titolo «*Dei delitti contro l'ordinamento democratico e gli organi costituzionali*», include quelle fattispecie centrate su condotte che, mediante l'uso di mezzi violenti o comunque illeciti, possono alterare i meccanismi istituzionali che caratterizzano il nostro re-

gime democratico o che si concretano in attentati alla Costituzione della Repubblica o a soggetti investiti di funzioni costituzionali di vertice; il Capo III, quindi, col titolo «*Dei delitti di associazione politica*», raggruppa quei delitti associativi, dalla cospirazione alle associazioni terroristiche eversive e alla banda armata, che costituiscono uno strumento per la preparazione e l'esecuzione di reati politici; il Capo IV infine comprende, in conformità del suo stesso titolo, le disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

Nel prosieguo della relazione, si provvederà a illustrare nel contenuto e nella formulazione ciascuno dei delitti che sono stati sommariamente elencati, e che saranno collocati nel nuovo Titolo I della parte speciale del codice. Qui si deve dire che essi prenderanno il posto delle fattispecie delittuose ora previste e saranno numerati, in ordine progressivo, con gli articoli che il codice riservava nel suo testo originario a questi delitti, e dunque con l'utilizzazione anche degli articoli relativi a reati abrogati in precedenza e senza che esista corrispondenza, almeno di regola, per quanto riguarda la loro collocazione, tra le nuove figure di reato e quelle precedenti di contenuto identico o analogo. Poiché peraltro il numero dei nuovi delitti sarà inferiore a quello dei reati ora previsti saranno abrogati tutti gli articoli del Titolo I del Libro secondo successivi all'ultimo di quelli sostituiti con le nuove fattispecie.

6. *I delitti aboliti*

A questo punto, prima di illustrare negli aspetti salienti il nuovo e specifico contenuto che dovrebbe avere il codice, nella parte relativa ai delitti contro lo Stato, è opportuno sottolineare subito, come del resto dovrebbe già risultare da quanto si è detto, che la progettata riforma mira ad abrogare taluni dei reati politici oggi puniti.

In questa prospettiva, vengono anzitutto in considerazione i delitti di vilipendio e

quelli che in qualche misura sono a essi assimilabili.

Com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, con la sentenza n. 20 del 1974, alcune questioni di costituzionalità dell'articolo 290, nella parte in cui punisce il vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate, interpretando peraltro la norma nel senso che dal disprezzo manifestato con la condotta deve derivare il pericolo della disobbedienza; ma anche se il reato e quelli simili non sono formalmente in contrasto con la Costituzione, non si può negare che, seppure intesi con l'aggiunta del limite indicato dalla Consulta, essi non appaiono tuttavia compatibili nella sostanza con i principi fondamentali dello Stato democratico e in particolare con la libertà di manifestazione del pensiero. E infatti alle esigenze di un attento bilanciamento fra il diritto suddetto e altri beni pure meritevoli di tutela, il legislatore democratico non può rispondere con un'assoluta e aprioristica difesa del prestigio delle istituzioni, perché essa finirebbe fatalmente col tradursi in uno strumento destinato a privilegiare chi detiene il potere. Occorre invece, anche in vista dell'ambiguità che ha la nozione di vilipendio e delle molteplici interpretazioni a cui si presta, che una tutela privilegiata venga accordata a chi dissente, e cioè a tutte le minoranze, in modo che possano condurre le loro battaglie e sostenere le loro rivendicazioni con tutte le forme possibili di espressione e quindi non solo con critiche raffinate o complesse, ma anche con invettive e espressioni suscettibili di essere ritenute vilipendiose.

In una società libera, che ammette e predica il dissenso e l'alternanza al potere delle forze politiche, le istituzioni non possono e non debbono essere tutelate con un manto di sacralità, perché essa altro non sarebbe, come efficacemente si è detto, che un comodo paravento dietro cui mascherare la richiesta di acquiescenza e di ossequio a chi detiene il potere.

Quelli indicati sembrano dunque buoni motivi per eliminare dal codice i delitti di vilipendio e cioè quelli previsti, oltre che dall'articolo 290, dagli articoli 291 (Vilipendio della nazione italiana) e 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). Per ragioni analoghe, in quanto si traducono anche essi in limiti non ammissibili alla libertà di manifestazione del pensiero, si ritiene che debbono essere parimenti aboliti i delitti previsti dagli articoli 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 278 (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica) e 297 (Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri). Conseguentemente, vanno soppresse le previsioni degli articoli 292-*bis* e 293, relativi alle circostanze aggravanti per taluni dei delitti prima indicati.

In secondo luogo, dopo i delitti di vilipendio, vengono in esame, ai fini che qui interessano, quelli contro i segreti di Stato. Come si è accennato nelle pagine precedenti, sul contenuto dei suddetti reati ha inciso in senso innovativo la legge n. 801 del 1977. In particolare, essa non contiene nessun riferimento alle cosiddette notizie riservate, a quelle cioè che non possono essere divulgate in forza di un divieto dell'Autorità competente, con la conseguenza che, secondo parte della dottrina, dovrebbero considerarsi tacitamente abrogate le disposizioni del codice che considerano penalmente rilevanti le notizie suddette.

Altri contestano questa soluzione, ma ciò non toglie che la legge n. 801 del 1977 appare una buona occasione, anche se utilizzata con ritardo, per la formale soppressione delle due figure di reato che hanno per oggetto le notizie riservate, e che sono quelle degli articoli 258 (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) e 262 (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione). Per identiche ragioni, come poi si vedrà, dovranno essere amputate altre norme in materia di spionaggio.

In terzo luogo, meritano di essere valutate, ai fini della loro abolizione, alcune fattispecie di delitti di tipo associativo o repressivi di condotte in qualche modo simili, che non sembrano compatibili con l'attuale ordinamento costituzionale. In particolare, l'articolo 270 del codice penale (Associazioni sovversive) prevede una figura di reato, inizialmente introdotta dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato e poi inserita, con modifiche, nel codice Rocco, con l'obiettivo specifico di criminalizzare i partiti politici avversari del partito unico allora al potere. La norma riguardava, secondo la relazione del Guardasigilli, le associazioni che limitavano «la loro attività ... all'affermazione teorica degli obiettivi politici, che costituiscono il loro programma» e prendeva di mira, come risulta dall'autorevole testimonianza di Giuliano Vassalli, il partito comunista, quello socialista e le associazioni anarchiche. Ciononostante, la norma ha avuto l'avallo della Corte costituzionale (sentenza n. 142 del 1973) ed è stata più volte applicata dalla giurisprudenza nei confronti delle associazioni terroristiche. Tuttavia, il suo contenuto precettivo, diretto in sostanza a vietare esclusivamente la propaganda di un programma politico, induce a proporre l'abrogazione; ciò tanto più che le esigenze repressive delle associazioni terroristiche sono oggi soddisfatte dalla fattispecie di cui all'articolo 270-*bis*, introdotta nel codice nel 1979, con la conseguenza che l'eliminazione dell'articolo 270 evita anche inutili sovrapposizioni normative. Allo stesso modo appaiono ormai un corpo estraneo al nuovo sistema politico-istituzionale e si ritiene quindi che debbano essere abrogati l'articolo 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), concepito per reprimere l'attività dei cosiddetti «fuoriusciti», e l'articolo 271 (Associazioni antinazionali), che è inteso a tutelare il sentimento nazionale e che sembra dunque in contrasto con

un ordinamento, come quello attuale, che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni.

Si ritiene parimenti che debbano essere abrogati l'articolo 304, che punisce la cospirazione politica mediante accordo, con una deroga, che nell'attuale ordinamento non sembra giustificata, al principio generale (articolo 115) secondo cui non è punibile il semplice accordo a commettere un reato; nonché l'articolo 302, che punisce, anche qui in via eccezionale, l'istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato, indipendentemente dal ricorso a ogni forma di pubblicità. Rientrano ancora tra questo gruppo di norme, che appare opportuno eliminare, quelle dell'articolo 265 (Disfattismo politico), dell'articolo 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e dell'articolo 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale); e ciò perché anche esse, sebbene avallate sia pure in parte dalla Corte costituzionale, appaiono incompatibili, in quanto dirette a incriminare sostanzialmente forme di dissenso politico, con i principi di fondo del nostro Stato liberal-democratico; mentre quella sul disfattismo politico appare più di altre emblematica della concezione autoritaria del codice Rocco a proposito dei delitti politici.

Infine e da ultimo, sembrano suscettibili di abrogazione l'articolo 275 (Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico), l'articolo 298 (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri) e l'articolo 301 (Concorso di reati). In effetti, quest'ultima norma detta, esclusivamente per i delitti contro i Capi dello Stato italiano e degli Stati esteri, una disciplina speciale sul concorso di reati, che appare non del tutto lineare e sostanzialmente inutile, anche perché limitata a pochissime figure delittuose. A sua volta, la disposizione dell'articolo 298, concernente le offese contro i rappresentanti diplomatici di Stati esteri, sembra che non si concili con un sistema che punisce le offese ai Capi di Stati esteri ma non quelle contro le altre Autorità di governo dei paesi stranieri. Infine, l'articolo 275

che, come esattamente si è detto, rappresenta un mero retaggio storico, non appare meritevole di rilevanza penale, posto che in pratica incrimina un fatto di mera scorrettezza.

In conclusione, col disegno di legge si propone l'abrogazione, per le ragioni che sono state specificamente indicate, delle disposizioni, elencate secondo l'ordine progressivo, degli articoli 258, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 275, 278, 279, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 301, 302 e 304.

Si può aggiungere che le suddette norme, salvo quelle degli articoli 258 e 278, formarono oggetto di richieste di referendum popolari dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale, perché concernenti materie non omogenee; così come non è inutile ricordare che per i reati previsti da molte delle disposizioni citate è stata sollecitata l'abrogazione con numerose iniziative legislative, rimaste purtroppo senza successo, e che gli Stati Uniti d'America non considerano reato l'offesa alla bandiera nazionale.

Prima di concludere sull'argomento finora trattato, è il caso di precisare, come meglio si vedrà in seguito, che delle altre disposizioni ora vigenti alcune saranno abrogate, per essere però trasferite in titoli diversi del codice, altre lo saranno solo parzialmente, altre verranno raggruppate e altre infine saranno in parte amputate, o rettificcate, anche per ragioni di semplificazione normativa.

7. Le nuove fattispecie delittuose. I delitti contro la sicurezza dello Stato

Il Capo I del nuovo Titolo si apre col delitto di attentato all'integrità, indipendenza o unità dello Stato.

Questa fattispecie, al pari di altre previste dagli articoli successivi, si concreta nel modello dell'attentato e cioè, come si è accennato in precedenza, in una figura di reato che, secondo le intenzioni dei compilatori del codice, doveva servire a reprimere an-

che gli atti meramente preparatori. In un primo tempo, l'orientamento interpretativo si è adeguato a questa posizione; ma da tempo ormai sia la dottrina che la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che l'attentato, per essere punibile, deve essere costituito, come il tentativo, da un fatto idoneo e dunque da un comportamento tale da determinare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato, e che perciò deve necessariamente appartenere all'area degli atti esecutivi. Muovendo appunto da questa constatazione, il Senato, nell'approvare il già citato disegno di legge di modifica dell'articolo 241, si è limitato a correttivi meramente formali della norma e alla sostituzione dell'ergastolo con una pena temporanea. Tuttavia, per evitare in futuro ogni possibile equivoco interpretativo, si è ora preferito aggiungere esplicitamente il requisito dell'idoneità a questa figura normativa e a tutte le altre dello stesso tipo, tuttora previste, in numero esiguo, per ineliminabili esigenze di politica criminale. Inoltre, per garantire una struttura della fattispecie dell'articolo 241 meglio determinata, anche in funzione di una più adeguata proporzione tra la condotta di attentato e l'evento che si vuole prevenire, si è ritenuto opportuno, analogamente a quanto stabiliscono i codici tedesco, spagnolo e portoghese, specificare le modalità dell'azione e quindi precisare che il fatto deve essere commesso «con mezzi illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento costituzionale». Infine, la norma è stata unificata in un solo comma ed è stata modificata formalmente con rettifiche simili a quelle attuate dal disegno di legge approvato dal Senato e più volte citato, così come è stata prevista la stessa pena ivi comminata; ma sul punto del nuovo trattamento sanzionatorio di questo e degli altri delitti politici, tuttora repressi, i criteri generali adottati saranno indicati in seguito, al termine dell'illustrazione del contenuto precettivo delle varie fattispecie.

Il delitto di cui all'articolo 241 è seguito da una serie di ipotesi di reato, tutte caratterizzate dal paradigma dell'infedeltà del

cittadino nei confronti dello Stato e dai suoi rapporti con Stati o cittadini stranieri, quasi sempre in occasione di eventi bellici in atto o possibili proprio in conseguenza delle condotte incriminate. Al riguardo, si è detto che queste fattispecie appaiono tra le più datate del codice Rocco, e in effetti non si può negare che esse siano influenzate dall'ideologia bellica e nazionalistica dell'epoca. Tuttavia, anche se oggi la Repubblica fermamente ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e anche se fortunatamente possibilità di conflitti che coinvolgano l'Italia e il suo territorio sono oggi ben lontane dall'orizzonte del nostro Paese ed è sperabile che tali rimangano per sempre, non si può tuttavia evitare che previsioni del genere, con gli opportuni correttivi, rimangano presenti nel codice; ciò tanto più se si considera che almeno alcune di esse conservano la loro attualità, in relazione a conflitti locali o regionali, se è vero che recentemente la legge 12 maggio 1995, n. 210, che ha ratificato la convenzione internazionale dell'ONU contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, ha sensibilmente aumentato le pene originariamente previste dall'articolo 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra) e dall'articolo 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero).

La prima delle figure di reato indicate è quella dell'articolo 242, del cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. La struttura del reato e la specifica causa di non punibilità prevista dalla norma sono rimaste immutate. È stata invece eliminata l'aggravante del cittadino che esercita un comando superiore o una funzione direttiva, di cui si può tener conto con la determinazione in concreto della pena; ed è stata parimenti soppressa, per il suo carattere anacronistico, la disposizione del terzo comma, per cui agli effetti delle disposizioni dell'intero titolo è considerato cittadino anche chi

ha perduto per qualsiasi causa la cittadinanza italiana. Infine la definizione degli Stati in guerra con quello italiano è stata inclusa nel Capo IV, relativo alle disposizioni generali e comuni.

Il successivo articolo 243 raggruppa, sotto il titolo «Intelligenze con lo straniero contro lo Stato italiano», data la omogeneità del bene tutelato, le norme oggi previste dallo stesso articolo e da quelli seguenti: 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra) 245 (Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra) e 247 (Favoreggiamento bellico). Oltre a correttivi che nulla tolgono al significato delle fattispecie, le uniche variazioni di rilievo sono quelle dell'eliminazione, data la sua insufficiente determinatezza, dell'espressione «commette altri fatti diretti agli stessi scopi», oggi contenuta negli articoli 243 e 247; nonché quella della soppressione della circostanza aggravante prevista dal vigente articolo 245, per il caso in cui le intelligenze con lo straniero hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa; e ciò per la possibilità, trattandosi di un'aggravante comune, di tener conto del fatto, data la sua sostanziale identità di contenuto con una parte dell'ipotesi semplice del reato, mediante la determinazione concreta della pena.

Subito dopo, per omogeneità di materia, è collocata, all'articolo 244, la norma oggi prevista dal primo comma dell'articolo 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero), ed anche qui, per le stesse ragioni prima indicate, è stata soppressa la circostanza aggravante di cui al secondo comma.

L'articolo 245 riproduce il primo comma dell'articolo 246, che punisce la corruzione del cittadino da parte dello straniero. Oltre a modifiche di carattere formale, che meglio adeguano la norma a quella, che le fa da modello, della corruzione del pubblico ufficiale, si propone di sostituire, nell'indicazione dello scopo della corruzione, l'espressione «atti contrari agli interessi na-

zionali» con quella di «atti contrari agli interessi generali dello Stato», e ciò per meglio chiarire che la finalità perseguita va individuata in riferimento non alla politica del Governo, ma agli interessi complessivi (politici, economici, interni o internazionali) dello Stato, come tale. Anche qui vengono soppresse, per le ragioni già dette, le due aggravanti comuni di cui al secondo comma.

Il successivo articolo 246, sotto il titolo «Provvigioni e prestiti a favore del nemico» raggruppa, data l'omogeneità del bene tutelato, le norme degli articoli 248 e 249, lasciandone praticamente invariati i precetti.

L'articolo 247 quindi sostituisce l'articolo 250 che punisce il commercio col nemico, lasciandone sostanzialmente immutata la fattispecie.

Resta poi del tutto invariato, nell'articolo 248, il precetto dell'articolo 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari), ma alla nuova norma si aggiunge, in fine, un comma che letteralmente riproduce l'ipotesi dell'agevolazione colposa, oggi prevista dall'articolo 254.

La norma seguente dell'articolo 249 punisce l'infedeltà in affari di Stato, oggi sanzionata dall'articolo 264, ma ridimensiona l'attuale eccessiva e indeterminata previsione incriminatrice, sia con la specificazione che l'infedeltà deve riguardare affari concernenti la sicurezza dello Stato, sia con l'ulteriore precisazione che la condotta deve porre in pericolo, anche nella prospettiva dell'elemento soggettivo, non già l'interesse nazionale, così come oggi genericamente è stabilito, bensì soltanto «l'interesse cui l'affare si riferisce».

La successiva figura delittuosa, di cui all'articolo 250, sostituisce l'articolo 267, relativo al disfattismo economico. Questo delitto rappresenta un'ipotesi speciale del reato di aggio (articolo 501), commesso in tempo di guerra, e pertanto è stata rettificata con la sostituzione della rubrica, l'aggiunta, nella previsione incriminatrice, della specifica condotta, sanzionata per il

caso di aggio, della diffusione o comunicazione di notizie false, esagerate e tendenziose, idonee a influire negativamente, come ogni altro artificio, sulle condizioni dell'economia nazionale, e il raggruppamento in una sola previsione delle circostanze aggravanti, per ragioni di semplificazione normativa.

Le disposizioni che seguono reprimono tutti i comportamenti suscettibili di compromettere la tutela delle notizie coperte dal segreto di Stato, ma non più, per quanto prima si è detto, di quelle soltanto riservate. Gli articoli che contengono le suddette disposizioni sono quelli che vanno dall'articolo 251 all'articolo 256 e rimpiazzano, nell'ordine, gli articoli vigenti 255, 256, 257, 260 e 261. Il primo di essi punisce, in conformità della rubrica, la soppressione, falsificazione o sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato e si limita a eliminare, rispetto alla norma corrispondente del codice, il riferimento agli atti, trattandosi di una categoria apparsa un inutile doppione di quella dei documenti, nonché a precisare che questi ultimi debbono riguardare la sicurezza e la difesa dello Stato, ma non anche, data la palese ambiguità della nozione, ogni altro interesse politico della Repubblica. A sua volta, l'articolo 252 modifica la rubrica del corrispondente articolo 256 in quella semplificata di «Procacciamento di segreti di Stato», riduce conseguentemente la condotta punibile al fatto di chi si procura notizie coperte dal segreto e infine sopprime la disposizione che reprime il procacciamento di notizie riservate. Una semplificazione analoga ha avuto l'articolo 253, in cui si sostituisce l'attuale rubrica dell'articolo 257 con quella di «Spionaggio», mediante l'eliminazione degli aggettivi «politico e militare» che oggi accompagnano la parola, e di conseguenza si descrive la condotta incriminata con la formula di chi, «a scopo di spionaggio», si procura notizie coperte dal «segreto di Stato». È rimasto invece immutato nella sostanza, rispetto all'articolo 259 del codice, l'articolo 254, che riguarda l'agevolazione

colposa dell'esecuzione dei delitti previsti dai tre articoli precedenti: oltre alla necessaria soppressione del riferimento agli atti, si è infatti soltanto provveduto a raggruppare nella prima parte l'ipotesi semplice del reato e quella riferita al caso in cui concorra una o più delle circostanze aggravanti riferite ai delitti dolosi. Del pari la fattispecie dell'articolo 255, che rimpiazza quella dell'articolo 260 e che prevede l'introduzione clandestina in luoghi militari (cosiddetto spionaggio indiziario) ha subito modifiche solo formali, consistenti nella parziale amputazione della rubrica, apparsa inutilmente ridondante, e il raggruppamento in una sola disposizione di due delle tre ipotesi in cui si articola la condotta punibile. Infine l'articolo 256 che punisce, al posto dell'articolo 261, la rivelazione di segreti di Stato, introduce rettifiche coerenti con quelle relative agli articoli precedenti e raggruppamenti diretti alla semplificazione della norma.

Si deve aggiungere che attualmente il codice stabilisce, nel primo comma dell'articolo 256, che debbono rimanere segrete le notizie riguardanti l'interesse della sicurezza o quello politico, interno o internazionale, dello Stato, per aggiungere poi nel secondo comma della stessa norma una definizione, valida per tutto il Titolo, di talune delle notizie comprese tra quelle che debbono rimanere segrete. La nozione di segreto che complessivamente se ne ricava è sostituita nel secondo comma del nuovo articolo 252 da una sola, onnicomprensiva definizione del segreto, che viene anche essa dichiarata applicabile agli effetti di tutte le previsioni incriminatrici del Titolo, e che è ripresa, con opportune rettifiche di forma, da quella sancita nell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977. Proprio questa novità ha suggerito e anzi imposto le modifiche, prima segnalate, delle fattispecie dello stesso articolo 252 e degli articoli 253 e 256. D'altra parte, la nuova nozione di segreto di Stato è completata con la precisazione, ricavata dalla disciplina della legge n. 801 del 1977, che non possono essere oggetto

del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Tuttavia, come esattamente rileva la relazione al progetto di legge delega del 1991 più volte citato, può accadere che la notizia del fatto eversivo sia oggetto di un'attività spionistica, con la conseguente irrazionalità dell'impunità che ne deriverebbe e perciò si è previsto che anche nel caso suddetto devono intendersi integrate le ipotesi di spionaggio di cui agli articoli 253 e 256.

Il Capo I si chiude con l'incriminazione, mediante gli articoli 257 e 258, che sostituiscono gli articoli 295 e 296 del codice, delle figure di attentato contro i Capi di Stati esteri e alla loro libertà. In entrambe le fattispecie, la condotta di attentato, per le ragioni esposte in generale, è specificata con l'esplicito riferimento all'uso di mezzi idonei. Per il resto, la previsione dell'articolo 258 è identica a quella attuale, mentre quella dell'articolo precedente è semplificata mediante opportuni raggruppamenti, giustificati dal nuovo trattamento sanzionatorio. I due delitti saranno puniti, come oggi, a condizione di reciprocità e la relativa norma dell'articolo 259 è formulata con un contenuto identico a quello attuale, ma con l'ovvia soppressione dei riferimenti ai precetti, di cui si propone l'abolizione, come per esempio quelli relativi a offese alle bandiere italiana e straniera e ai Capi di missione diplomatica estera.

L'illustrazione del Capo I non può peraltro concludersi senza un accenno alle tre norme, che attualmente lo integrano e che dovrebbero essere abrogate per essere trasferite in altre parti del codice. In particolare il delitto di cui all'articolo 263, concernente l'utilizzazione di segreti di Stato, costituisce un'ipotesi speciale del delitto di rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio, previsto dall'articolo 326, in quanto si tratti di invenzioni, scoperte o nuove applicazioni industriali coperte dal segreto di Stato. Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si propone perciò che la fattispecie suddetta e quella aggravata di una condotta, tenuta nell'interesse di uno Stato in guerra

con quello italiano o con uno Stato alleato o associato, o che abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, prendano posto dopo il terzo comma dell'articolo 326 e diventino circostanze aggravanti a effetto speciale del reato ivi previsto. A loro volta, anche le fattispecie di inadempimento di contratti di fornitura in tempo di guerra (articolo 251) e di frode in fornitura in tempo di guerra (articolo 252), che costituiscono entrambe una novità della codificazione del 1930, integrano ipotesi speciali, proprio in quanto commesse in tempo di guerra, dei delitti di cui agli articoli 355 e 356. Perciò, con gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, le figure di reato degli articoli ora citati vengono completati con le previsioni, a titolo di circostanze aggravanti a effetto speciale, dei fatti di inadempimento o frode commessi in tempo di guerra e concernenti contratti di forniture conclusi per i bisogni della popolazione, evidentemente comprensiva sia di quella italiana, sia di quella degli Stati alleati.

8. I delitti contro l'ordinamento democratico e gli organi costituzionali

Il Capo II può dividersi, dal punto di vista del bene tutelato, in due sezioni: quella costituita dai comportamenti diretti a minare con la violenza i fondamenti stessi dell'ordinamento costituzionale e delle garanzie che ne derivano per la convivenza sociale e la seconda formata dai delitti diretti contro le istituzioni democratiche e i diritti costituzionali dei cittadini.

Nella prima delle due sezioni, che vengono tenute separate unicamente per comodità di esposizione, trovano collocazione i delitti degli articoli da 260 a 264. Il primo degli articoli citati, che si sostituisce all'articolo 284 del codice, reprime l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Ai fini di una più precisa descrizione della condotta incriminata, così da connotarne l'offensività meglio di quanto non avviene oggi, non so-

lo si è specificato che l'insurrezione deve essere promossa con mezzi idonei, ma si è altresì chiarito, in conformità della più avveduta e moderna elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che il requisito dell'idoneità deve riguardare l'insurrezione «di un numero rilevante di persone», così da far risultare chiaro che il delitto può ritenersi integrato soltanto quando risulti che l'attività svolta possa concretamente conseguire lo scopo che l'intera popolazione o comunque grandi masse popolari insorgano in armi contro lo Stato.

L'articolo seguente, che sostituisce l'articolo 285, riproduce la disposizione attuale, con l'esplicita precisazione che il fatto deve essere idoneo a provocare le conseguenze volute. Inoltre, ai fini del trattamento sanzionatorio, si distingue l'ipotesi semplice da quella in cui dalla devastazione o dal saccheggio o da uno dei fatti, e quindi sia da quelli indicati sia dalla strage, derivi la morte di una o più persone.

Con la successiva previsione dell'articolo 262, che prende il posto dell'articolo 286, si punisce la guerra civile, con l'aggiunta espressa, così come per tutte le condotte di attentato, che il fatto abbia il carattere dell'idoneità e con la distinzione, ai fini della sanzione, tra il caso in cui la guerra civile non avviene e quello in cui si realizza.

Le due figure delittuose che seguono, agli articoli 263 e 264, sono state introdotte nel codice, rispettivamente agli articoli 280 e 289-bis, dalla legislazione dell'emergenza, la prima dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e la seconda dall'articolo 2, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Anche se giustificate dalle esigenze eccezionali connesse a un fenomeno come il terrorismo, che appare e si spera definitivamente superato, le norme suddette non sembrano, almeno allo stato, eliminabili, soprattutto per due ragioni: in primo luogo perché, come quelle concernenti eventi

bellici, in astratto e sia pure nell'auspicio che non sia mai più necessario, possono tornare a dovere essere utilizzate nel caso di una nuova insorgenza di fenomeni analoghi a quelli che hanno in passato contrastato; e poi perché la loro abrogazione si concreterebbe nella sostanza in un indulto per i condannati per fatti di terrorismo, quando il Parlamento non ha ritenuto finora neppure di dover cominciare ad occuparsi del problema.

Ciò posto, la norma sul sequestro conserva, nella parte precettiva, l'impianto attuale, con correttivi formali, che meglio l'adeguano al lessico del codice, e con l'eliminazione della previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo, per la quale, nel caso di concorso di più circostanze attenuanti le pene comminate dal secondo e terzo comma, non possono essere diminuite oltre un certo limite, superiore a quello fissato in via generale dall'articolo 67; e ciò perché il rigore della disposizione non sembra rispondere più alle mutate condizioni dell'attuale situazione sociale e politica.

Per quanto poi riguarda la norma sull'attentato terroristico, si è anzitutto precisato, come in tutti gli altri casi del genere, che la condotta deve essere attuata con mezzi idonei e si è quindi stabilito che l'aggravante di cui al secondo comma si intende realizzata, diversamente da quanto risulta dal testo attuale, allorché dall'attentato, come tale, e non solo da quello all'incolumità, derivi una lesione personale, senza la distinzione, oggi presente, tra lesione grave o gravissima; e ciò perché il potere discrezionale del giudice è strumento sufficiente per adeguare la pena all'entità delle conseguenze del fatto, nell'ambito del minimo e del massimo edittali. Inoltre, per la circostanza aggravante dell'attentato commesso contro persone che svolgono determinate funzioni si è stabilito, anziché l'aumento fisso di un terzo, l'ordinario aumento fino a un terzo, ai sensi dell'articolo 64, e la previsione dell'aggravante è stata collocata dopo il comma concernente l'ipotesi della morte

che consegua all'attentato, e ciò in vista del diverso trattamento sanzionatorio che si propone, come si vedrà, al posto di quello attuale. Infine, dato il suo eccessivo rigore oggi ingiustificato, si è eliminata la regola dell'ultimo comma, secondo la quale le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a determinate aggravanti; mentre, in questa come nella precedente fattispecie, l'espressione «ordine democratico» è stata sostituita con quella di «ordinamento costituzionale», ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

I delitti che seguono integrano quella che si è indicata come la seconda sezione del Capo II e sono repressi dagli articoli che vanno dal 265 al 270. Il primo prevede, in termini praticamente identici al vigente articolo 287, il delitto di usurpazione di potere politico o di comando militare, mentre il secondo, che sostituisce l'articolo 283, punisce l'attentato contro la Costituzione dello Stato. La condotta incriminata è stata completata con la consueta aggiunta del requisito dell'idoneità e con la specificazione che il fatto deve essere commesso con mezzi illeciti, oltre che con mezzi «comunque non consentiti dall'ordinamento»; mentre si è soppresso il riferimento alla «forma di Governo», posto che questa costituisce uno dei contenuti essenziali della Costituzione e l'inciso appare perciò superfluo.

Gli articoli successivi, al pari degli articoli del codice 276 e 277, prevedono gli attentati al Presidente della Repubblica e alla sua libertà. In entrambi, si è precisato che l'attentato deve essere commesso con mezzi idonei e può essere diretto anche contro chi fa le veci del Presidente della Repubblica. Inoltre, nella prima delle due figure di reato, l'ipotesi di attentato è stata distinta, a fini sanzionatori, da quella consistente in un fatto da cui derivi la morte del Presidente, mentre nella rubrica dell'articolo 277, relativo al secondo dei reati indicati, il termine «offesa» è stato sostituito con quello, apparso più proprio, di «attentato».

Correlato a quello che si è illustrato è il delitto di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, collocato ora nell'articolo 269, che sostituisce il vigente articolo 289.

La fattispecie rimane sostanzialmente identica a quella attuale, con l'aggiunta consueta che l'attentato sia idoneo e con la specificazione che il fatto può essere commesso anche contro chi fa le veci del Presidente della Repubblica. Inoltre, nel secondo comma della disposizione, che disciplina la più lieve ipotesi di un fatto diretto a «turbar» le prerogative o funzioni degli organi considerati, si è ritenuto di indicare la condotta col verbo «ostacolare» anziché «turbare», in quanto è sembrato che così si esprima meglio e con più efficacia l'esigenza di un comportamento che, se non impedisca, arrivi tuttavia a compromettere in modo incisivo lo svolgimento stesso dei compiti propri degli organi costituzionali. È il caso infine di chiarire che la precisazione, inserita nel testo delle tre norme, che si sono da ultimo esaminate, per cui gli attentati possono essere commessi anche contro chi fa le veci del presidente della Repubblica, comporta l'abrogazione dell'articolo 290-bis del codice, che sancisce la parificazione dei due organi in via generale, in relazione alle corrispondenti disposizioni del codice.

Il Capo II si conclude con l'articolo 270, relativo agli attentati contro i diritti politici del cittadino. Nel codice, il reato è collocato, da solo, all'articolo 284 nel Capo III del Titolo, sul presupposto, implicito ma chiaro, che il cittadino era tutelato, nell'esercizio dei diritti politici, non già nel suo interesse, bensì nei limiti in cui la sua attività pubblica gli era permessa, con precise condizioni, nell'interesse esclusivo dello Stato autoritario e al fine di ottenerne la completa identificazione con la volontà della comunità espressa dal partito unico dominante. Questa concezione è ovviamente del tutto ribaltata nell'attuale sistema politico-costituzionale, in cui i diritti politici dei singoli non sono più concepiti come una concessione

dello Stato, ma hanno il valore di un'auto-noma e inviolabile facoltà che l'individuo esercita liberamente per concorrere al funzionamento dell'organizzazione dello Stato, ai fini di un'attiva partecipazione alla vita democratica del Paese. Ciò non toglie tuttavia che, diversamente da quanto avveniva nel codice Zanardelli e da quanto si è proposto in taluni dei progetti ministeriali all'inizio ricordati, la figura di reato in questione debba restare tra i delitti contro la Repubblica, in quanto rimane prevalente l'interesse dello Stato all'attuazione e alla funzionalità dell'ordinamento costituzionale, anche mediante l'essenziale contributo che la nostra democrazia può ricevere dalla libera attività dei singoli individui, attraverso la loro partecipazione alla vita pubblica. D'altra parte, proprio in vista di queste esigenze, si è ritenuto di collocare il delitto all'ultimo posto di quelli contro l'ordinamento e gli organi costituzionali dello Stato, per meglio sottolineare che le istituzioni della Repubblica trovano il loro presidio non solo in se stesse, ma anche nella libera volontà dei cittadini di concorrere a fondarne la legittimità e a sostenerne, con la propria partecipazione, l'efficace funzionamento nell'interesse esclusivo di una democrazia pluralistica, quale è e deve rimanere la nostra.

In questa stessa prospettiva, per rafforzare la tutela accordata ai cittadini, si è modificata la fattispecie, sia con la previsione che, per integrare la condotta incriminata, non è necessario impedire, ma basta ostacolare l'esercizio dei diritti riconosciuti, e sia nel senso che a essere protetti non sono soltanto i diritti politici, intesi secondo la ristretta nozione che ne dà la dottrina pubblicistica, ma anche «ogni altro diritto di partecipazione all'organizzazione e al funzionamento dello Stato». Si è inoltre esplicitamente sancito, come del resto già è desumibile dalla formula attuale, il carattere sussidiario del delitto, stabilendone l'applicabilità, «se il fatto non costituisce un più grave delitto».

9. I delitti di associazione politica

Il Capo III del Titolo comprende, negli articoli che vanno dal 271 al 276, i delitti associativi contro la sicurezza della Repubblica, diversi da quelli di cui si è proposta l'abrogazione, le norme che prevedono l'assistenza agli associati, i casi di non punibilità e infine, per la sostanziale affinità che ha con la materia, il delitto di pubblica istigazione e apologia.

Diversamente dal codice, che colloca alcune delle fattispecie in questione, nel Capo V, tra le disposizioni generali e comuni, si è ritenuto che esse trovino tutte una più adeguata sistemazione in un apposito Capo, posto che hanno una propria specifica identità, che ne permette un raggruppamento unitario e autonomo rispetto alle norme, con carattere per lo più definitorio, che si riferiscono a tutto il codice o, in generale, al Titolo I.

Il primo degli articoli citati sostituisce l'articolo 270-*bis*, introdotto nel codice dall'articolo 3 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15. Rispetto alla formulazione attuale, si è precisato, per non lasciare dubbi in proposito, che le associazioni devono essere formate da tre o più persone, si è aggiunto anche nel testo, al pari di quanto fa la rubrica, che i colpevoli devono proporsi finalità terroristiche, oltre che eversive e, per le ragioni già dette in precedenza, l'espressione «ordine democratico» è stata sostituita con quella di «ordinamento costituzionale». Ma soprattutto, per garantire una maggiore tassatività della fattispecie e per evitare dubbi di costituzionalità, si è modificata la disposizione nel senso di stabilire che gli associati debbono proporsi non «il compimento di atti di violenza», come oggi prescritto, bensì «uno specifico programma di violenza», così che sia meglio chiaro come occorra, per la configurazione del delitto, non una mera propaganda rivoluzionaria ed eversiva, ma la deliberazione di attuare e non solo di predicare un concreto programma criminoso.

La successiva figura di reato dell'articolo 272 mutua dall'articolo 305 del codice la repressione della cospirazione politica mediante associazione. Rispetto a quella attuale, costruita attraverso il richiamo dell'articolo 302, di cui si è proposta l'abrogazione, la nuova fattispecie modifica quella vigente nei seguenti punti. Anzitutto si stabilisce che l'associazione deve essere diretta a commettere non uno soltanto, ma uno o più dei delitti previsti dai Capi precedenti, senza peraltro specificarne le sanzioni, posto che tutti risultano puniti, come poi si vedrà, con l'ergastolo o la reclusione (e così del resto è anche ora); viene poi soppressa l'esplicita previsione, certamente superflua, che deve trattarsi di delitti non colposi, posto che l'associazione è concepibile soltanto in quanto mira all'esecuzione di delitti dolosi; la separata disposizione relativa ai capi dell'associazione è ricondotta nella disposizione generale della prima parte dell'articolo, aggiungendo ai soggetti attivi del reato ivi elencati coloro che dirigono l'associazione; nell'ultimo comma si prescrive infine, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 304, concernente la cospirazione mediante accordo, che la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena comminata per il più grave dei delitti ai quali si riferisce l'associazione.

A sua volta l'articolo 273, al pari dell'articolo 306 del codice, punisce la banda armata. Nella rubrica dell'articolo vengono eliminate le parole, oggi presenti, dopo quelle di banda armata e cioè «formazione e partecipazione», posta la loro evidente superfluità. Nel testo, si precisa che la banda deve essere formata da tre o più persone, al pari di tutte le altre associazioni, e deve essere diretta a commettere non uno soltanto, ma uno o più delitti di cui all'articolo precedente. Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 306 attuale, relativo ai capi e sovventori della banda, è ricondotto nella prima parte della norma, con l'inclusione dei soggetti suddetti tra i soggetti attivi del reato ivi elencati. Infine, per dirimere i dubbi interpretativi sorti in questi anni nell'elaborazio-

ne dottrinale e giurisprudenziale, si è aggiunto un ultimo comma, col quale si chiarisce, in conformità di quanto prescritto per l'insurrezione armata, che la banda si considera armata anche se le armi sono tenute in un luogo di deposito nella disponibilità dei colpevoli.

La norma seguente dell'articolo 274 è costruita sulla falsariga di quella dell'articolo 307 del codice e riguarda l'assistenza data ai partecipi delle associazioni eversive, della cospirazione e della banda armata. Si è peraltro eliminata l'aggravante comune della prestazione continuata di vitto o rifugio, data la possibilità che la pena sia concretamente adeguata alla gravità del fatto, mediante l'esercizio del potere discrezionale spettante in materia al giudice.

Per i tre delitti illustrati per ultimi il codice prevede specifici casi di non punibilità, indicati, per la cospirazione, nell'articolo 308, e per la banda armata, nell'articolo 309, in termini sostanzialmente analoghi e spesso identici. Si è pertanto ritenuto opportuno raggruppare i suddetti casi di non punibilità in una sola disposizione, quella dell'articolo 275, col riferimento nella rubrica alle associazioni anziché alle cospirazioni e con adattamenti e correttivi del testo, che non mutano nella sostanza le prescrizioni separatamente dettate dal codice negli articoli prima citati.

L'articolo 276 conclude il Capo III con la previsione del delitto di pubblica istigazione e apologia. Rispetto alla corrispondente figura di reato di cui all'articolo 303 del codice, quella nuova contrasta l'istigazione o l'apologia di uno o più delitti indicati da tutti i precedenti articoli del codice e quindi anche di quelli che attualmente non vi sono compresi, come la cospirazione o la banda armata, perché sanzionate in norme successive all'articolo 303. Inoltre si stabilisce, anche in questa ipotesi, in conformità a quanto sancito in altre disposizioni analoghe, che la pena concreta non può superare la metà di quella comminata per il più grave dei delitti a cui si riferisce il fat-

to. La norma infine è stata utilizzata per aggiungere un ultimo comma con la definizione, agli effetti della legge penale, del reato commesso pubblicamente, e ciò in quanto tale nozione è attualmente contenuta nell'articolo 266 del codice, di cui si è proposta l'abrogazione e che quindi viene qui riprodotta, in termini identici.

10. *Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti*

I cinque articoli, dal 277 al 281, che formano il Capo IV, contengono disposizioni, generalmente valide agli effetti della legge penale o relative ai delitti preveduti dal Titolo I, con un contenuto sostanzialmente eguale a quello delle corrispondenti norme vigenti e si aggiungono a analoghi precetti inclusi in taluni singoli articoli, come per esempio l'ultimo degli articoli illustrati nel paragrafo precedente.

In particolare, l'articolo 277, con la rubrica «Stati in guerra e Stati alleati», enuncia nella prima parte la nozione degli Stati che debbono considerarsi in guerra con quello italiano, in termini identici a quelli usati dall'ultimo comma dell'articolo 242 del codice, che perciò viene soppresso; mentre, nel comma che riproduce, con le necessarie variazioni, l'articolo 268 del codice, di cui pertanto viene proposta l'abrogazione, si stabilisce che le pene comminate dall'ultimo comma dell'articolo 243 e dagli articoli da 246 a 256 si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato; e si è peraltro visto prima come la stessa regola venga ripetuta anche nelle disposizioni aggiunte agli articoli 355 e 356 concernenti l'inadempimento e la frode riguardanti pubbliche forniture.

A loro volta, gli articoli 278, 279 e 280 disciplinano rispettivamente la nozione di tempo di guerra, la circostanza diminvente della lieve entità del fatto e la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, lasciando in pratica invariate le corrisponden-

ti disposizioni del codice degli articoli 310, 311 e 312.

Infine l'articolo 281, in sostituzione dell'articolo 313, regola l'autorizzazione a procedere o la richiesta di procedimento, con le rettifiche e le soppressioni parziali, rese necessarie dall'abrogazione che si propone di talune delle norme richiamate dal vigente articolo 313.

È poichè questo ora ricordato è l'ultimo dell'attuale Titolo I ed è sostituito, come si è detto, dall'articolo 281, l'articolo 2 del disegno di legge propone che vengano abrogati gli articoli da 283 a 313 del codice, posto che l'articolo 282 risulta già abrogato con decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Tale conclusione chiarisce quale contenuto normativo dovrebbe assumere, nel suo complesso, il nuovo Titolo I del libro secondo del codice penale e rende altresì palese che non si è ritenuto opportuno allargarne i confini, inserendovi altre norme, che hanno un'offensività con connotati simili, ma che sono oggi previste da leggi diverse dal codice. Più specificamente, a titolo di esempio, avrebbero certamente potuto trovare posto, nella parte del codice che si vuole riformare, i delitti relativi alle associazioni segrete, di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e quelli concernenti le condotte di alterazione, distorsione o inquinamento dei meccanismi elettorali; nonché almeno alcune delle norme, tuttora in vigore, della legislazione dell'emergenza. Ma si è preferito non seguire questa via, in quanto avrebbe comportato una revisione generale di una legislazione speciale, spesso assai complessa, e, per ciò che riguarda le disposizioni sul terrorismo, avrebbe avuto risultati che, come già si è detto, non appaiono ancora maturi nella coscienza collettiva del Paese.

11. *Il trattamento sanzionatorio*

Si è detto nelle pagine della relazione in cui si illustrano gli indici che connotano il

carattere autoritario della normativa del codice Rocco riguardante i delitti politici, che uno di essi è rappresentato dall'esorbitante trattamento sanzionatorio relativo a tali reati.

Più specificamente, questa esasperata commisurazione delle pene può desumersi, nel suo insieme, da una serie di elementi. In primo luogo, in ventidue casi, per le ipotesi semplici o aggravate dei vari delitti è comminata la pena dell'ergastolo; i minimi edittali delle pene sono frequentemente molto elevati e, con frequenza analoga, il massimo edittale è pari a quello di ventiquattro anni, previsto in via generale per la reclusione dall'articolo 23; in molti casi, è assai sensibile la differenza tra il minimo e il massimo edittali; le pene infine corrispondono tendenzialmente a questi caratteri anche riguardo a condotte di mero pericolo.

In secondo luogo, ai fini della misura della sanzione, nei delitti di attentato e in quelli di pericolo spesso non si distingue tra l'incriminazione di base e l'ipotesi in cui si verifici l'evento; mentre è ricorrente la previsione di circostanze aggravanti a effetto speciale e anche di aggravanti comuni.

Con la riforma progettata, si tenta di correggere l'esasperato trattamento sanzionatorio, in relazione a ciascuno degli aspetti accennati.

Così, in attesa che si pervenga all'auspicata abolizione dell'ergastolo, la pena perpetua è stata mantenuta nel Titolo I soltanto in otto casi e sempre con riguardo a ipotesi delittuose che abbiano provocato eventi di eccezionale gravità, come la guerra (articolo 243), la morte di Capi di Stati esteri (articolo 257), l'insurrezione armata (articolo 260), la morte di una o più persone conseguente a devastazione, saccheggio o strage (articolo 261), la guerra civile (articolo 262), la morte seguita all'attentato terroristico alla vita di una persona (articolo 263), la morte del sequestrato cagionata dal colpevole (articolo 264), infine la morte del Presidente della Repubblica (articolo 267).

Correlativamente, i minimi e i massimi edittali sono stati in genere molto diminuiti, nella ricerca di un'eguaglianza delle sanzioni all'interno del Titolo I e con quelle degli altri titoli della parte speciale del codice; così come si è provveduto, almeno di solito, a ridurre sensibilmente la differenza tra minimi e massimi, riportandola in limiti ragionevoli. Più specificamente, pene edittali molto elevate sono state comminate solo in relazione a figure di reato che possono provocare eventi gravissimi, come quelli prima elencati e si è comunque evitato che seguano a delitti di pericolo. Nell'ambito di queste ultime modifiche, pur con la consapevolezza che non era il caso di modificare oltre certi limiti, per le ragioni prima indicate, i delitti di attentato terroristico e di sequestro di persona (articoli 263 e 264), introdotti da leggi recenti, si è proposto di ridurre le pene per essi previste, anche per correggere la distorsione, per la quale, rispetto al secondo dei suddetti reati, le pene comminate superano la misura stabilita in via generale, per la reclusione, dall'articolo 23 del codice penale; con la conseguenza che questa modifica e gli altri correttivi prima indicati avranno l'effetto di ridurre, in misura non insignificante, le pene inflitte a condannati per fatti di terrorismo.

Sul secondo dei versanti che sono stati prima indicati, si è avuto cura di tenere nettamente distinti, nei delitti di attentato e in quelli di pericolo, la pena per la figura di base del reato e quella per l'ipotesi in cui l'evento si è verificato; e appunto a questo fine si è anche separato l'attentato al Presidente della Repubblica dal caso in cui dal fatto ne derivi la morte. Allo stesso scopo, infine, come si è visto nelle pagine precedenti, sono state abolite, quando è sembrato opportuno, circostanze aggravanti a effetto speciale e sono state eliminate molte aggravanti comuni, per assorbirle nell'ipotesi semplice del delitto, così da permettere al giudice di tenerne eventualmente conto nell'esercizio del potere discrezionale che gli spetta per la determinazione della pena.

12. *Le altre norme del progetto*

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge sono stati già illustrati nel corso della precedente esposizione. A sua volta, l'articolo 6 serve a correggere alcune norme del codice che fanno riferimento a parole o articoli del Titolo I, che risultano ora modificati dal progetto.

13. *Conclusioni*

Come risulta dalle pagine precedenti, oltre che l'indice relativo all'asprezza delle pene, si è cercato altresì di modificare in profondità gli altri indici che esprimono il carattere autoritario che ha nel codice la disciplina dei delitti politici. Anzitutto, sono state abrogate le fattispecie che appaiono intese a punire il mero dissenso politico; i delitti di attentato inoltre non sono frequenti e in tutti i casi si è previsto che la condotta deve essere connotata dal requisito dell'ido-

neità e, talora, anche da altri caratteri che meglio ne garantiscano la tassatività; infine, gli articoli del Titolo, che attualmente sono settantadue, diventano quarantuno.

Ci sono dunque le premesse per affermare che la riforma progettata adegua in misura soddisfacente la normativa sui delitti politici all'ordinamento costituzionale e al sistema democratico del nostro Paese. Con questa convinzione, ma anche con la consapevolezza che sono possibili e anzi auspicabili maggiori approfondimenti e più incisivi miglioramenti della disciplina legislativa vigente, il Gruppo dei Democratici di Sinistra affida il disegno di legge alla riflessione e alla favorevole attenzione di tutti i Gruppi politici della maggioranza e delle opposizioni. Se il progetto avrà successo, non solo si compirà un significativo passo avanti per la revisione globale del codice penale, ma, senza enfasi, si potrà dire che saranno ampliate le garanzie di libertà dei cittadini di fronte allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Titolo I del Libro secondo del codice penale è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

DEI DELITTI CONTRO LA REPUBBLICA

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO
STATO E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato*). - Chiunque, con mezzi illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento costituzionale, commette un fatto idoneo diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una sua parte alla sovranità di uno Stato estero, o a menomare l'indipendenza dello Stato, ovvero a discioglierne l'unità o a distaccare dallo Stato un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 242. - (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*). - Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle Forze armate di uno Stato in guerra con quello italiano, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Non è punibile chi, trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Art. 243. - (*Intelligenze con lo straniero contro lo Stato italiano*). - Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano ovvero, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato al pericolo di una guerra è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, se la guerra avviene o le ostilità si verificano, con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili compiuti dal colpevole siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni e della reclusione da cinque anni a quindici anni se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità ovvero alla dichiarazione di guerra.

Si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni se, in tempo di guerra, il fatto è diretto, con mezzi idonei, a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere a quello dello Stato italiano e se l'intento è raggiunto il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 244. - (*Arruolamenti o armamenti a servizio di uno Stato estero*). - Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

Art. 245. - (*Corruzione del cittadino da parte dello straniero*). - Il cittadino che, per compiere o per aver compiuto atti contrari agli interessi generali dello Stato, riceve dallo straniero, per sé o per un terzo, de-

naro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o altra utilità.

Art. 246. - (*Provvigioni e prestiti in favore del nemico*). - Chiunque, in tempo di guerra, somministra allo Stato nemico provvigioni o altre cose, le quali possono essere usate a danno dello Stato italiano ovvero partecipa a prestiti o versamenti a favore dello Stato nemico o ne agevola le relative operazioni, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 247. - (*Commercio col nemico*). - Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commercia con sudditi dello Stato nemico o con altre persone ivi dimoranti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 248. - (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*). - Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Quando l'esecuzione del delitto è stata resa possibile o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose indicate al primo comma, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 249. - (*Infedeltà in affari di Stato*). - Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari concernenti la sicurezza dello Stato, si rende infedele al mandato, ponendo in pericolo l'interesse cui l'affare si riferisce è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 250. - (*Aggiotaggio in tempo di guerra*). - Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici diretti a deprimere il corso dei cambi o a influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della popolazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Il colpevole è punito con la reclusione da quattro a dodici anni se ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero e con la reclusione da cinque a quindici anni se ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 251. - (*Soppressione, falsificazione o sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato*). - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, documenti concernenti la sicurezza o la difesa, interna o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Art. 252. - (*Procacciamento di segreti di Stato*). - Chiunque si procura notizie coperte dal segreto di Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Agli effetti delle disposizioni del presente Titolo, si intendono coperte dal segreto di Stato le notizie concernenti l'integrità, l'indipendenza e la sicurezza interna e esterna dello Stato democratico, la difesa delle istituzioni che la Costituzione pone a suo fon-

damento, la preparazione e la difesa dello Stato, ma non possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Art. 253. - (*Spionaggio*). - Chiunque si procura, a scopo di spionaggio, notizie coperte dal segreto di Stato, anche se riguardano fatti eversivi dell'ordine costituzionale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Art. 254. - (*Agevolazione colposa*). - Quando l'esecuzione di taluno dei delitti preveduti dagli articoli 251, 252 e 253 è stata resa possibile o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso del documento o a cognizione della notizia, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e se concorre una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli suddetti con la reclusione da due a sei anni.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata, per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 255. - (*Introduzione clandestina in luoghi militari*). - È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2) è colto, nei luoghi o zone di cui al numero 1) o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 252 e 253, ovvero di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie coperte dal segreto di Stato.

La pena è aumentata se taluno dei fatti di cui al primo comma è commesso in tempo di guerra.

Art. 256. - (*Rivelazione di segreti di Stato*). - Chiunque rivela notizie coperte dal segreto di Stato è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio, anche rivelando notizie che riguardano fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Le pene stabilite nei commi precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 257. - (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*). - Chiunque nel territorio dello Stato attenta con mezzi idonei alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso di attentato alla vita, e con la reclusione da cinque a quindici anni, negli altri casi.

Se dal fatto deriva la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Art. 258. - (*Attentato alla libertà dei Capi di Stati esteri*). - Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo 257, attenta con mezzi idonei alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 259. - (*Condizione di reciprocità*). - Le disposizioni degli articoli 257 e 258 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano parità di tutela penale.

Se la parità di tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei Titoli XII e XIII ma la pena è aumentata.

CAPO II

DELITTI CONTRO L'ORDINAMENTO DEMOCRATICO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Art. 260. - (*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*). - Chiunque promuove con mezzi idonei l'insurrezione in armi di un numero rilevante di persone contro i poteri dello Stato è punito, anche se l'insurrezione non avviene, con la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e coloro che la dirigono con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si applica la pena dell'ergastolo se l'insurrezione avviene.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito nella disponibilità dei colpevoli.

Art. 261. - (*Devastazione, saccheggio e strage*). - Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto idoneo diretto a portare la devastazione, il saccheggio e la strage nel territorio dello Stato, o in una sua parte, è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, se la devastazione o il saccheggio avviene, e la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

262. - (*Guerra civile*). - Chiunque commette un fatto idoneo diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è pu-

nito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, se la guerra civile avviene, con l'ergastolo.

Art. 263. - (*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*). - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, attenta con mezzi idonei alla vita o all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a venti anni e, nel secondo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica, nel caso di attentato alla vita, la pena dell'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di ventiquattro anni.

Le pene sono aumentate se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 264. - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sequestra una persona è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se dal sequestro deriva comunque la morte del sequestrato, quale conseguenza non voluta dal colpevole, questi è punito con la reclusione di ventiquattro anni.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il sequestrato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni; se il sequestrato muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, si applica la pena della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da quindici a venti

anni e a quella prevista dal terzo comma la reclusione di ventiquattro anni.

Art. 265. - (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*). - Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra o ha compromesso le operazioni militari, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 266. - (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). - Chiunque, con mezzi illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento, commette un fatto idoneo diretto a mutare la Costituzione dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 267. - (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*). - Chiunque attenta con mezzi idonei alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica o a chi ne fa le veci è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci.

Art. 268. - (*Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica*). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 267, attenta con mezzi idonei alla libertà del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 269. - (*Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto idoneo diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o a chi ne fa le veci ovvero al Governo l'eser-

cizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o a una di esse, alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni se il fatto è diretto soltanto a ostacolare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative e funzioni suddette.

Art. 270. - (*Attentati contro i diritti politici del cittadino*). - Chiunque con violenza, minaccia o inganno ostacola in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico o di ogni altro diritto di partecipazione all'organizzazione e al funzionamento dello Stato, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO III

DEI DELITTI DI ASSOCIAZIONE POLITICA

Art. 271. - (*Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale*). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni formate da tre o più persone che si propongono uno specifico programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è punito con la reclusione da quattro a nove anni.

Chiunque partecipa all'associazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 272. - (*Cospirazione politica mediante associazione*). - Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno o più dei delitti previsti dai Capi I e II del presente Titolo, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

Chiunque partecipa all'associazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tuttavia la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena comminata per il più grave dei delitti ai quali si riferisce l'associazione.

Art. 273. - (*Banda armata*). - Quando, per commettere uno o più dei delitti indicati nell'articolo 272, tre o più persone formano una banda armata, coloro che la promuovono o la costituiscono, la organizzano, la dirigono o ne sono i sovventori sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Chiunque partecipa alla banda è punito con la reclusione da tre a nove anni.

La banda si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito nella disponibilità di colpevoli.

Art. 274. - (*Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano alle associazioni o alla banda armata previste negli articoli 271, 272 e 273 è punito con la reclusione fino a due anni.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 275. - (*Associazioni e banda armata: casi di non punibilità*). - Nei casi previsti dagli articoli 272, 273 e 274 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso uno dei delitti per cui l'associazione o la banda armata si è formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica ovvero immediatamente dopo, ma

comunque anteriormente all'arresto o al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall'associazione o dalla banda ovvero si arrendono senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi di cui dispongono.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono che siano eseguiti i delitti per cui l'associazione o la banda armata si è formata.

Art. 276. - (*Pubblica istigazione e apologia*). - Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti preveduti dai precedenti articoli del presente Titolo è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena si applica a chiunque fa l'apologia di uno o più fra i delitti di cui al primo comma.

Tuttavia la pena è sempre applicata in misura non inferiore alle metà della pena comminata per il più grave dei delitti ai quali l'istigazione o l'apologia si riferisce.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 277. - (*Stati in guerra e Stati alleati*). - Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra con lo Stato an-

che gli aggregati politici, che sebbene non riconosciuti dallo Stato italiano come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Le pene comminate dall'ultimo comma dell'articolo 243 e dagli articoli da 246 a 256 si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 278. - (*Tempo di guerra*). - Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa segua.

Art. 279. - (*Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto*). - Le pene comminate per i delitti preveduti dal presente Titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Art. 280. - (*Espulsione dello straniero*). - Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal presente Titolo, è espulso dallo Stato.

Art. 281. - (*Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento*). - Per i delitti preveduti dagli articoli 243, 244, 250, 265 e 268 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Il delitto preveduto dell'articolo 258 è punibile a richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

1. Gli articoli da 283 a 313 del codice penale sono abrogati.

Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 326 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto riguarda invenzioni o scoperte o nuove applicazioni industriali coperte dal segreto di Stato.

Se il fatto preveduto dal quarto comma è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o con uno Stato alleato o associato o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

Art. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 355 del codice penale è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso in tempo di guerra e concerne un contratto di fornitura concluso per i bisogni delle Forze armate dello Stato o di uno Stato estero alleato o associato, ai fini di guerra, con quello italiano ovvero per i bisogni della popolazione».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 356 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 355».

Art. 6.

1. Negli articoli 363 e 364 del codice penale le parole «contro la personalità dello

Stato» sono sostituite dalle seguenti: «contro la Repubblica».

2. Negli articoli 419, primo comma, e 422, primo comma, del codice penale il numero «285» è sostituito dal seguente: «261».

3. Nell'articolo 654 del codice penale le parole «dell'articolo 266» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 276».

